

CONTRATTO DI LAVORO 2022-2024

Riunione tecnica Forze di Polizia ad Ordinamento Civile

21 novembre 2024

Si è appena conclusa la riunione tecnica per le procedure negoziali concernenti il rinnovo del Contratto di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2022/2024, svoltasi a Palazzo Vidoni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. La riunione ha visto la partecipazione delle delegazioni del Ministero della Funzione Pubblica e del Dipartimento della P.S.. Oltre alla Federazione COISP MOSAP, cui ne fa parte l'**ADP**, erano presenti le altre OO.SS. della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. In vista dell'incontro il Dipartimento ha fatto pervenire a questa Federazione una bozza di contratto che prevede i seguenti incrementi economici della voce stipendiale e dell'indennità mensile pensionabile: - dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 si avrebbero incrementi complessivi lordi che vanno da 4,82 euro per l'Agente a 6,89 euro per il Commissario Capo; - dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 si avrebbero incrementi complessivi lordi che vanno da 8,03 euro per l'Agente a 11,49 euro per il Commissario Capo; - a decorrere dal 1.1.2024 si avrebbero incrementi complessivi lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifica	Parametro	"A" Stipendio (incrementi mensili lordi)	"B" Indennità mensile pensionabile (incrementi mensili lordi)	TOTALE INCREMENTI LORDI MENSILI
Carriera dei Funzionari				
Commissario Capo	150,50	154,89 €	60,62 €	215,51 €
Commissario	148,00	152,32 €	60,00 €	212,32 €
Vice Commissario	136,75	140,74 €	57,64 €	198,38 €
Ruolo degli Ispettori				
Sost. Commissario "coordinatore"	148,00	152,32 €	59,35 €	211,67 €
Sostituto Commissario	143,50	147,68 €	59,35 €	207,03 €
Ispettore Sup. + 8 anni qualif.	140,00	144,08 €	58,66 €	202,74 €
Ispettore Superiore	137,50	141,51 €	58,66 €	200,17 €
Ispettore Capo	133,50	137,40 €	56,15 €	193,55 €
Ispettore	131,00	134,82 €	54,40 €	189,22 €
Vice Ispettore	124,75	128,39 €	52,70 €	181,09 €
Ruolo dei Sovrintendenti				
Sovr.te Capo "coordinatore"	131,00	134,82 €	54,15 €	188,97 €
Sovr.te Capo + 4 anni qualif.	125,75	129,42 €	54,15 €	183,57 €
Sovrintendente Capo	124,25	127,87 €	54,15 €	182,02 €
Sovrintendente	121,50	125,05 €	51,10 €	176,15 €
Vice Sovrintendente	116,75	120,15 €	50,86 €	171,01 €
Ruolo degli Agenti ed Assistenti				
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	125,05 €	46,29 €	171,34 €
Assistente Capo + 5 anni qualif.	117,00	120,42 €	46,29 €	166,71 €
Assistente Capo	116,50	119,90 €	46,29 €	166,19 €
Assistente	112,00	115,27 €	42,36 €	157,63 €
Agente Scelto	108,50	111,67 €	39,35 €	151,02 €
Agente	105,25	108,32 €	37,13 €	145,45 €

Gli incrementi di cui sopra includono l'elemento provvisorio della retribuzione già corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale. È stata poi trasmessa documentazione relativa all'istituzione e l'incremento di alcune indennità accessorie. Più in particolare si avrebbe una indennità per le Autorità locali di P.S. (120 euro mensili), l'istituzione di una indennità per gli operatori delle Unità Operative

di Primo Intervento (UOPI) (50 euro mensili) l'istituzione di una indennità per conduttore cinofilo (50 euro mensili), l'istituzione di una indennità per il personale negoziatore (50 euro mensili), l'istituzione di una indennità di presidio territoriale (100 euro mensili per i dirigenti degli uffici territoriali appartenenti al ruolo direttivo), nonché l'incremento dell'indennità per il personale impiegato nel settore cyber (circa 1,5 euro), l'incremento dell'indennità per gli equipaggi fissi volo e sperimentatori volo (+5% dell'indennità operativa di base), l'incremento dell'indennità di rischio degli operatori subacquei. Le risorse residue disponibili, pari a circa 8 milioni di euro, confluirebbero sul 2° livello di contrattazione (il FESI) e verrebbero destinate ad indennizzare l'attività investigativa delle Sezioni di P.G., delle Squadre Mobili, Digos, dei Commissariati sezionali e distaccati, SISCO, Polizia Stradale, COSC e SOSC, della Polizia di frontiera, Polizia Ferroviaria, D.C.A. - S.C.O., della D.C.P.P. - Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo esterno, e della D.C.P.P. - Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno. Parimenti è stato trasmesso l'articolato che la parte pubblica vorrebbe concordare per ciò che concerne la parte normativa del Contratto. Ebbene, nel proprio intervento odierno questa Federazione COISP MOSAP, per voce del Segretario Generale Domenico Pianese, ha inizialmente espresso apprezzamento per il fatto che gli incrementi complessivi previsti a decorrere dal 1.1.2024 consentiranno quell'aumento netto mensile di 100 euro per un Agente e in maggior misura per le qualifiche superiori, che questa Federazione ha richiesto in maniera decisa sin dalla prima riunione del tavolo delle trattative. Ha quindi manifestato il plauso di questo Sindacato per l'istituzione delle nuove indennità sopra specificate, che pure la nostra Federazione ha fortemente voluto, sottolineando al riguardo l'opportunità che l'indennità per il personale impiegato nel settore cyber venisse ampliata al personale in servizio ai centri operativi provinciali e regionali per la sicurezza cibernetica. Ulteriore approvazione è stata sottolineata riguardo il recepimento della parte pubblica di alcune nostre richieste relative al "CONGEDO E RIPOSO SOLIDALE", che viene esteso anche al coniuge come continuamente preteso dalla nostra Federazione, nonché, come pure chiesto da questa O.S., alla "TUTELA DELLA GENITORIALITÀ", con la previsione dell'esonero dal turno notturno anche in caso di affidamento condiviso del genitore collocatario sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, ed infine riguardo al "CONGEDO PARENTALE", ove si avrebbe la formalizzazione dell'estensione del diritto fino ai 12 anni di età dei figli e, recependo le nostre richieste, la previsione che le assenze per malattia dei figli (oltre al limite dei 45 gg. di congedo straordinario, cinque giorni lavorativi annui fino a tre anni di età del figlio – art. 8, comma 3 DPR 39/2018; cinque giorni lavorativi annui da tre a otto anni di età del figlio – art. 8, comma 4 DPR 39/2018, per il quale comunque non è prevista alcuna retribuzione) "non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio". Il nostro Segretario Generale ha quindi puntualizzato con fermezza l'assoluta necessità di una divisione del Comparto Sicurezza e Difesa, sottolineando come le trattative contrattuali stiano evidenziando in misura esponenziale che oramai sono sempre più le cose che dividono che quelle che uniscono le componenti di tale Comparto. Ha quindi chiesto che uno degli impegni che il Governo dovrà assumersi a margine del Contratto, e ad esso allegato, deve essere quello di dividere il Comparto Sicurezza da quello Difesa, come anche dovrà impegnarsi per l'immediata apertura delle trattative per il contratto dei Dirigenti e l'apertura di un tavolo sulla previdenza dedicata che porti ad un provvedimento legislativo che riconosca le peculiarità e la

specificità del personale della Polizia di Stato dal punto vista previdenziale. Per ciò che riguarda la parte normativa la nostra Federazione Coisp Mosap e ADP ha sottolineato che: - è doverosa una modifica all'art. 25 del DPR 57/2022, nel senso che alle nostre colleghe vittime di violenza di genere dovrà essere garantita la possibilità di ottenere un eventuale trasferimento presso altre sedi o presso altre articolazioni dell'Amministrazione nell'ambito della medesima sede di servizio; - è necessaria l'introduzione di una norma che garantisca l'utilizzo, l'anno seguente, delle ore di permesso sindacale residue in capo ad una organizzazione sindacale, così come la previsione di recuperare le ore fruite in eccesso stornandole da quelle spettanti l'anno successivo; - è doverosa la revisione dell'art. 35 del DPR 395/1995 sulle Federazioni Sindacali, così come modificato dall'art 30 del DPR 57/2022, che tenga espresso conto delle recenti sentenze del TAR e Consiglio di Stato, così da consentire un'applicazione della norma più chiara e semplice. In ultimo, il nostro Segretario Generale Domenico Pianese ha chiesto che a decorrere da lunedì prossimo le trattative per il rinnovo del Contratto abbia luogo in modo permanente, senza sosta sino alla definizione dell'accordo, anche soltanto per quanto concerne le Forze di Polizia ad ordinamento civile, ovvero Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria.

Roma, 21 novembre 2024

La Segreteria Nazionale ADP

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO
CIVILE RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2024**

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	6,89	27.646,74
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	6,78	27.187,50
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	6,26	25.120,88
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	6,78	27.187,50
Sostituto commissario	143,50	6,57	26.360,85
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	6,41	25.717,90
Ispettore superiore	137,50	6,30	25.258,65
Ispettore capo	133,50	6,11	24.523,86
Ispettore	131,00	6,00	24.064,61
Vice ispettore	124,75	5,71	22.916,49
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	6,00	24.064,61
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	5,76	23.100,19
Sovrintendente capo	124,25	5,69	22.824,64
Sovrintendente	121,50	5,56	22.319,46
Vice sovrintendente	116,75	5,35	21.446,89
Assistente capo "coordinatore"	121,50	5,56	22.319,46
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	5,36	21.492,82
Assistente capo	116,50	5,33	21.400,97
Assistente	112,00	5,13	20.574,32
Agente scelto	108,50	4,97	19.931,37
Agente	105,25	4,82	19.334,35

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è,

pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	11,49	27.701,92
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	11,29	27.241,75
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	10,44	25.171,01
Sostituto commissario “coordinatore”	148,00	11,29	27.241,75
Sostituto commissario	143,50	10,95	26.413,46
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	10,68	25.769,23
Ispettore superiore	137,50	10,49	25.309,06
Ispettore capo	133,50	10,19	24.572,80
Ispettore	131,00	10,00	24.112,63
Vice ispettore	124,75	9,52	22.962,22
Sovrintendente capo “coordinatore”	131,00	10,00	24.112,63
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	9,60	23.146,29
Sovrintendente capo	124,25	9,48	22.870,19
Sovrintendente	121,50	9,27	22.364,01
Vice sovrintendente	116,75	8,91	21.489,69
Assistente capo “coordinatore”	121,50	9,27	22.364,01
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	8,93	21.535,71
Assistente capo	116,50	8,89	21.443,68
Assistente	112,00	8,55	20.615,38
Agente scelto	108,50	8,28	19.971,15
Agente	105,25	8,03	19.372,94

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	154,89	29.422,75
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	152,32	28.934,00
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	140,74	26.734,63
Sostituto Commissario “coordinatore”	148,00	152,32	28.934,00
Sostituto Commissario	143,50	147,68	28.054,25
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	144,08	27.370,00
Ispettore Superiore	137,50	141,51	26.881,25
Ispettore capo	133,50	137,40	26.099,25
Ispettore	131,00	134,82	25.610,50
Vice Ispettore	124,75	128,39	24.388,63
Sovrintendente Capo “coordinatore”	131,00	134,82	25.610,50
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	129,42	24.584,13
Sovrintendente Capo	124,25	127,87	24.290,88
Sovrintendente	121,50	125,05	23.753,25
Vice Sovrintendente	116,75	120,15	22.824,63
Assistente Capo “coordinatore”	121,50	125,05	23.753,25
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	120,42	22.873,50
Assistente Capo	116,50	119,90	22.775,75
Assistente	112,00	115,27	21.896,00
Agente scelto	108,50	111,67	21.211,75
Agente	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 sono pari all’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge

Incontri del 20/21 novembre 2024

30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4
Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	60,62	993,29
Commissario/Commissario penitenziario	60,00	983,12
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	57,64	944,43
Sostituto Commissario "coordinatore"	59,35	972,48
Sostituto Commissario	59,35	972,48
Ispettore Superiore (con 8 anni)	58,66	961,16
Ispettore Superiore	58,66	961,16
Ispettore capo	56,15	919,95
Ispettore	54,40	891,38
Vice Ispettore	52,70	863,42
Sovrintendente Capo "coordinatore"	54,15	887,23
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	54,15	887,23
Sovrintendente Capo	54,15	887,23
Sovrintendente	51,10	837,31
Vice Sovrintendente	50,86	833,39
Assistente Capo "coordinatore"	46,29	758,49
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	46,29	758,49
Assistente Capo	46,29	758,49
Assistente	42,36	694,06
Agente scelto	39,35	644,71
Agente	37,13	608,39

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro...;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro... .
2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro...;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro... .
3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro...;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro... .
4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	17,21	19,47	22,46
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	16,91	19,13	22,07
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	15,63	17,68	20,40
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	16,91	19,13	22,07
Sostituto commissario	143,50	16,41	18,56	21,41
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,00	18,10	20,88
Ispettore superiore	137,50	15,72	17,78	20,51
Ispettore capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Ispettore	131,00	14,97	16,93	19,53
Vice Ispettore	124,75	14,26	16,12	18,60
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,97	16,93	19,53
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	14,38	16,27	18,77
Sovrintendente capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Sovrintendente	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice sovrintendente	116,75	13,35	15,10	17,42
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,89	15,71	18,12
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	13,38	15,14	17,46
Assistente capo	116,50	13,32	15,07	17,39
Assistente	112,00	12,80	14,49	16,71
Agente scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Agente	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 7

Congedo e riposo solidale

1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:

*“1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli **e/o il coniuge conviventi** che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:*

*a) **il congedo ordinario** spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;*

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.”

Art. 8
Tutela della genitorialità

1. L'articolo 24, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:

*“d) esonero, a domanda, dal **turno** notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario **ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento**, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;”*

Art. 9
Congedo parentale

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è così sostituito:

*"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di **dodici** anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di **dodici** anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto."*

2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è inserito il seguente comma:

"4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio."

Art. 10
Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 11
Copertura finanziaria

1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IPOTESI DESTINAZIONE RISORSE 2024

Unità conto annuale 2021 + assunzioni *extra turn-over* 2022/2024

		Mesi per calcolo parametro	Mesi per calcolo straordinario	Mesi per calcolo IMP/IAP
Decorrenza incrementi	01/01/2024	13,00	12,00	13,00

Nuovo valore punto parametrale dal	01/01/2024	195,50	FFPP e FFAA
Valore punto parametrale vigente		183,15	

LORDO STATO (dati in euro)

	Risorse totali	Risorse disponibili per contratto al netto dell'art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse utilizzate per parametro	Risorse utilizzate per IMP/IAP	Percentuale utilizzo trattamento fondamentale su risorse totali	Risorse utilizzate per rivalutazione straordinario	Risorse residue per accessorio al netto risorse art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse art. 1, comma 347, della Legge 30/12/2023 n. 213	Totale risorse residue disponibili per accessorio	Risorse impegnate per trattamento accessorio	Risorse residue
	a	b	c	d	e=(c+d)/a	f	g= b-c-d-f	h= a-b	i= g+h	l	m= i-l
Polizia di Stato	338.835.110	332.240.932	216.786.864	77.268.066	86,78%	32.241.693	5.944.309	6.594.178	12.538.487	1.735.974	10.802.512
Arma dei carabinieri	383.906.346	376.435.022	247.677.053	89.196.736	87,75%	30.566.088	8.995.144	7.471.324	16.466.468	10.117.733	6.348.735
Guardia di finanza	217.192.095	212.965.250	141.905.616	51.806.715	89,19%	16.959.627	2.293.291	4.226.845	6.520.136	3.703.110	2.817.026
Polizia penitenziaria	129.777.396	127.251.757	85.013.831	29.560.359	88,29%	9.710.521	2.967.046	2.525.639	5.492.685	6.449.764	- 957.079
SMD	448.822.992	440.088.306	314.029.556	100.834.668	92,43%	12.684.522	12.539.560	8.734.686	21.274.246	20.958.939	315.308
TOTALE	1.518.533.939	1.488.981.267	1.005.412.921	348.666.544	89,17%	102.162.452	32.739.350	29.552.672	62.292.022	42.965.519	19.326.503

LORDO DIPENDENTE (dati in euro)

	Risorse totali	Risorse disponibili per contratto al netto dell'art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse utilizzate per parametro	Risorse utilizzate per IMP/IAP	Percentuale utilizzo trattamento fondamentale su risorse totali	Risorse utilizzate per rivalutazione straordinario	Risorse residue per accessorio al netto risorse art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse art. 1, comma 347, della Legge 30/12/2023 n. 213	Totale risorse residue disponibili per accessorio	Risorse impegnate per trattamento accessorio	Risorse residue
	n	o	p	q	r=(p+q)/n	s	t=g/1,3270	u=h/1,3270	v= t+u	z	aa=v-z
Polizia di Stato	244.858.441	240.093.172	152.656.056	58.227.631	86,12%	24.296.679	4.479.509	4.969.237	9.448.747	1.308.195	8.140.552
Arma dei carabinieri	277.429.069	272.029.934	174.408.178	67.216.832	87,09%	23.033.978	6.778.556	5.630.237	12.408.793	7.624.516	4.784.277
Guardia di finanza	156.953.386	153.898.865	99.926.495	39.040.479	88,54%	12.780.428	1.728.177	3.185.264	4.913.441	2.790.588	2.122.853
Polizia penitenziaria	93.783.347	91.958.200	59.864.679	22.276.080	87,59%	7.317.650	2.235.905	1.903.270	4.139.175	4.860.410	- 721.235
SMD	324.340.939	318.028.838	221.132.002	75.986.939	91,61%	9.558.796	9.449.556	6.582.280	16.031.836	15.794.227	237.609
TOTALE	1.097.365.182	1.076.009.009	707.987.410	262.747.961	88,46%	76.987.530	24.671.703	22.270.288	46.941.991	32.377.935	14.564.057

Nota: i dati da prendere a riferimento sono lordo stato

Aumento medio mensile per il comparto Sicurezza - Difesa (dati in euro)

	Aumento medio mensile stipendiale	Aumento medio mensile IMP/IAP	Totale aumento medio mensile parte fissa	Totale aumento medio parte fissa al netto IVC	Aumento medio mensile accessorio residuo incluso rivalutazione straordinario	Totale aumento medio mensile	Totale aumento medio mensile al netto IVC
TOTALE	126,31	47,31	173,61	101,50	24,76	198,37	126,26

INCREMENTO INDENNITA' ACCESSORIE													
N.	Indennità	PDS		CC		GDF		PP		SMD		TOTALE	
		Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
1	Rvalutazione SMD CFG									€ 2.265.824	€ 1.707.479	€ 2.265.824	€ 1.707.479
2	Indennità notturna per attività addestrativa/operativa (€ 12,00) la misura è strutturale dal 1° gennaio 2025, per l'anno 2024 le risorse saranno destinate al FESI									€ 6.041.755	€ 4.552.943	€ 6.041.755	€ 4.552.943
3	Incremento contingente indennità controllo del territorio			€ 6.549.919	€ 4.935.885							€ 6.549.919	€ 4.935.885
4	Incremento contingente beneficiari indennità per attività ispettiva tributaria_GdF					€ 2.575.916	€ 1.941.158					€ 2.575.916	€ 1.941.158
5	Incremento indennità di sezione_PP (da € 1,5 a € 4,20)							€ 6.221.032	€ 4.688.042			€ 6.221.032	€ 4.688.042
6	Istituzione indennità per Autorità locali di P.S.	€ 181.534	€ 136.800									€ 181.534	€ 136.800
7	Estensione indennità di comando Arma dei carabinieri			€ 477.400	€ 359.759							€ 477.400	€ 359.759
8	Istituzione indennità Uopi/Api-Sos	€ 238.860	€ 180.000	€ 417.209	€ 314.400							€ 656.069	€ 494.400
9	Istituzione indennità conduttore cinofilo	€ 192.680	€ 145.200	€ 205.420	€ 154.800	€ 323.257	€ 243.600	€ 62.104	€ 46.800			€ 783.461	€ 590.400
10	Istituzione indennità personale negoziatore	€ 178.349	€ 134.400	€ 109.876	€ 82.800							€ 288.224	€ 217.200
11	Istituzione di indennità di presidio territoriale Istituzione indennità per comandanti di reparto IIPP/IPM PP	€ 63.696	€ 48.000	€ 477.720	€ 360.000	€ 296.186	€ 223.200	€ 143.316	€ 108.000			€ 980.918	€ 739.200
12	Estensione al 1° Reggimento Toscana dell'indennità supplementare di cui all'art. 9 co. 6 DPR n. 52 del 2009 e smi			€ 1.574.069	€ 1.186.186							€ 1.574.069	€ 1.186.186
13	Istituzione indennità servizi notturni_SMD									€ 7.434.735	€ 5.602.664	€ 7.434.735	€ 5.602.664
14	Incremento indennità e contingente cyber	€ 639.986	€ 482.280	€ 180.260	€ 135.840	€ 91.722	€ 69.120			€ 831.373	€ 626.505	€ 1.743.340	€ 1.313.745
15	Incremento contingente IEDD									€ 264.338	€ 199.200	€ 264.338	€ 199.200
16	Istituzione indennità artificiere di reparto									€ 230.898	€ 174.000	€ 230.898	€ 174.000
17	Incremento indennità equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo (+5% ind. operativa di base)	€ 76.460	€ 57.619	€ 96.674	€ 72.852	€ 181.226	€ 136.568			€ 699.016	€ 526.764	€ 1.053.377	€ 793.803
18	Estensione indennità sensori APR (Regg. Cassino)									€ 28.670	€ 21.605	€ 28.670	€ 21.605
19	Incremento indennità di rischio operatori subacquei	€ 164.409	€ 123.896	€ 29.186	€ 21.994	€ 234.801	€ 176.942			€ 872.841	€ 657.755	€ 1.301.239	€ 980.587
20	Incremento indennità soccorritore marittimo									€ 29.478	€ 22.214	€ 29.478	€ 22.214
21	Istituzione indennità fighter controller (controllori tattici caccia intercettori)									€ 19.995	€ 15.068	€ 19.995	€ 15.068
22	Istituzione indennità manutentore aeromobili									€ 1.922.823	€ 1.449.000	€ 1.922.823	€ 1.449.000
23	Istituzione indennità Supporto Tattico Operazioni Speciali									€ 37.889	€ 28.552	€ 37.889	€ 28.552
24	Indennità Psyops SMS									€ 185.913	€ 140.100	€ 185.913	€ 140.100
25	Indennità stabilimenti di pena									€ 59.951	€ 45.177	€ 59.951	€ 45.177
26	Indennità macchinisti genio ferrovieri									€ 33.440	€ 25.200	€ 33.440	€ 25.200
27	Implementazione contingente indennità di marcia_PP							€ 23.312	€ 17.567			€ 23.312	€ 17.567
ONERE TOTALE INDENNITA' ACCESSORIE		€ 1.735.974	€ 1.308.195	€ 10.117.733	€ 7.624.516	€ 3.703.110	€ 2.790.588	€ 6.449.764	€ 4.860.410	€ 20.958.939	€ 15.794.227	€ 42.965.519	€ 32.377.934
RISORSE RESIDUE		€ 10.802.512	€ 8.140.552	€ 6.348.735	€ 4.784.277	€ 2.817.026	€ 2.122.853	- 957.079	- 721.235	€ 315.308	€ 237.609	€ 19.326.503	€ 14.564.057
RISORSE RESIDUE TABELLA PRECEDENTE 23-24 OTTOBRE		€ 4.282.561	€ 3.227.250	€ 4.988.209	€ 3.759.012	€ 1.150.325	€ 866.861	- 1.882.291	- 1.418.456	€ 1.092.830	€ 823.534	€ 9.631.634	€ 7.258.202